

Malattia, quarantena e fragili nell'era COVID

A cura Direzione provinciale INPS di Pavia

Equiparazione quarantena a malattia

- Il comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. 18/2020 e s.m.i. ha previsto l'equiparazione della quarantena a malattia, con onere finanziario a carico dello Stato. Codice nosologico V07.

Lavoratori fragili

- Il comma 2 dell'art. 26 del d. lgs. 18/2020 e s.m.i. a tutela dei lavoratori “fragili” ha avuto termine al 31.07.2020, con espressa previsione a decorrere dal 16.10.2020 che era ricorribile solo nel caso di impossibilità per il lavoratore di essere collocato in lavoro agile, con equiparazione a degenza ospedaliera.

Anche l'onere finanziario di questa misura è stato posto a carico dello Stato.
Codice nosologico V.15.9.



Covid conclamato

- Il comma 6 ha disciplinato i casi di Covid conclamato che di per sé rappresentano già malattia, ma anche in questo caso, l'onere finanziario è stato posto a carico dello Stato. Con due appositi codici nosologici.

Covid 19 e gestione separata

- le tutele di cui ai commi 1 (quarantena) e 2 (lavoratori fragili) dell'art. 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27/2020, sono riferite ai soli lavoratori dipendenti e non si applicano ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Diversamente, la tutela di cui al comma 6, trattandosi di malattia conclamata, rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene quindi riconosciuta anche ai lavoratori suddetti, sulla base della specifica normativa di riferimento.

Conguaglio

- Ciò posto, i datori di lavoro potranno conguagliare gli importi anticipati a titolo di “quarantena” laddove sussistente il relativo diritto dei lavoratori, ed entro i limiti del monitoraggio della spesa, così come previsto dall’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

Lavoratori fragili ed evoluzione normativa

Estensione temporale della tutela

- Mentre per il 2020 il termine inizialmente previsto era stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 (ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), per il 2021, l'articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020, ha disposto l'applicazione delle disposizioni in favore dei lavoratori "fragili" (commi 2 e 2-bis) per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
- Al riguardo, l'articolo 15 del decreto-legge n. 41/2021, dispone al comma 1 che:
"All'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis,»".

Conclusioni

- Sulla base del nuovo quadro normativo, l'Istituto procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori "fragili" del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.

Lavoratori fragili

- non sono state previste ulteriori proroghe,
- considerato che il recente decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all'articolo 9, ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell'articolo 26, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori “fragili” ai fini dello svolgimento di norma della *“prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”*.

Quarantena evoluzione normativa e prospettive

-
- a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla stessa, precedentemente previsto al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legge n. 18/2020 (come già illustrato nel citato messaggio n. 171/2021).

Evoluzione della prassi nell'applicazione di una normativa complessa

- Per gli eventi afferenti al 2020, è sorta la necessità di approfondire gli aspetti legati alla certificazione medica pervenuta all'Istituto, considerato che, come già illustrato nel messaggio n. 2584/2020, il legislatore ha in un primo tempo previsto, per poter accedere alla tutela della quarantena, la trasmissione di apposito certificato di malattia redatto dal medico curante con l'indicazione degli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica (con l'unica eccezione riferita ai certificati redatti nel periodo precedente al 17 marzo 2020).
- Tuttavia, sono emerse, già dalla prima applicazione della norma, molteplici difficoltà da parte dei medici curanti nel reperire le informazioni relative al provvedimento dell'operatore di sanità pubblica, stante la numerosità degli eventi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) ai fini del tracciamento dei contagi, specie nelle fasi più critiche dell'emergenza sanitaria.

Chiarimenti MSg 2842 del 2021

- l'Istituto ha ricevuto indicazioni circa la validità, ai fini del riconoscimento dell'indennità previdenziale per l'anno 2020, delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica.
- è possibile sanare le certificazioni carenti di provvedimento, nella presunzione che le stesse siano state redatte dai medici curanti sulla base di indicazioni anche informali delle AA.SS.LL. o a fronte di accertamento circa l'esito positivo a tampone molecolare o test rapido.

Il limite di budget

- non superamento dello stanziamento previsto (pari per il 2020 complessivamente a 663,1 milioni di euro) e costante monitoraggio degli oneri, si procederà al riconoscimento, per l'anno 2020, delle tutele di cui al citato articolo 26 entro i limiti di spesa richiamati.
- il legislatore attualmente non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26 in commento (in via superamento impasse).

I flussi per il recupero

- Per la corretta gestione degli eventi introdotti dall'articolo 26, commi 1, 2 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:
- **MV6:** DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena;
- **MV7:** DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con Terapie;
- **MV8:** DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 - Malattia accertata da COVID-19.
- Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento <**CodiceEvento**> di <**Settimana**> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
- Pertanto, dovrà essere indicato nell'elemento <**DiffAccredito**> il valore della retribuzione “persa” a motivo dell'assenza.
- È prevista la compilazione dell'elemento <**InfoAggEvento**>, nel quale va indicato il **codice PUC** (protocollo univoco del certificato) e la valorizzazione dell'attributo “**TipoInfoAggEvento**” con il codice “CM” (certificato medico).

-
- Trattandosi di eventi giornalieri, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.
 - Nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell'evento, nonché ricostruire correttamente l'estratto conto:
 - Elemento <Lavorato> = N;
 - Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell'indennità giornaliera di malattia da parte dell'Azienda);
 - Elemento <CodiceEventoGiorn> = MV6 / MV7 / MV8;
 - Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn> = PUC.
 - Per tutti i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l'elemento <Settimana>.

-
- Le certificazioni prodotte, considerate accoglibili a seguito della validazione medico legale della Struttura territoriale Inps competente e degli ulteriori eventuali approfondimenti istruttori, andranno ad alimentare apposite *tabelle di scambio* con le quali saranno fornite informazioni necessarie alla procedura dei flussi contributivi, per le successive richieste di conguaglio da parte delle aziende.

-
- Si fa presente altresì che, in presenza di certificato non riconosciuto come appartenente alle tipologie in argomento, il relativo importo posto a conguaglio sarà ritenuto indebito.
 - Ne consegue che, nei casi in cui vengano associati più codici PUC nella sezione <InfoAggCausaliContrib>, con riferimento al medesimo codice causale, periodo in cui si è verificato l'evento e importo del conguaglio, l'eventuale errore su un certificato renderà indebito l'intero importo. Si consiglia quindi di specificare singolarmente per ogni certificato la relativa quota di conguaglio associata, evitando di raggruppare più certificati con un importo conguaglio cumulato.

-
- Le informazioni contenute nelle citate *tabelle di scambio* circa gli eventi afferenti alle predette tutele verranno messe a disposizione dall'Istituto sul Cassetto Previdenziale per le aziende e gli intermediari; quotidianamente sarà inviata una PEC all'azienda con le medesime informazioni presenti sul Cassetto stesso – “CFLavoratore”, PUC del certificato medico, tutela riconosciuta, periodo dell'evento (“dataDa”, “dataA”), “codiceEvento” da utilizzare, codice conguaglio da utilizzare - e una e-mail di notifica agli intermediari.

- **Datori di lavoro che hanno conguagliato le giornate di assenza come indennità di malattia**

- Nel caso in cui l'importo anticipato fosse già stato conguagliato come indennità di malattia, i datori di lavoro provvederanno alla sistemazione dei relativi eventi mediante la compilazione dell'elemento <MesePrecedente>, restituiranno tale importo e lo indicheranno con il codice causale “**E775**” (*restituzione indennità di malattia*), presente nell'elemento DatiRetributivi/Malattia/MalADebito/CausaleVersMal, e contestualmente riporteranno l'importo spettante per quarantena con i codici e le modalità soprariportate. (*superato*)

Prospettive

- Finanziamento delle quarantene anche per anno 2021
- Sviluppo tabelle di ambio e invio pec
- Le certificazioni mediche sono state lavorate in tutta la regione e convalidate o meno
- No necessità di regolarizzazione indebiti con creazioen di flussi a correzione
- In corso implementazioni informatiche per superare l'impasse in accordo con Ministero del Lavoro

-
- Verosimile che per l'anno 2021 sarà consentito recupero di quanto anticipato per quarantene